

Omissis

Svolgimento del processo.

Sull'appello proposto da M.A. avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Roma in data 20-03-2009, che lo aveva dichiarato colpevole (per quel che qui interessa di tentata violenza privata lesioni aggravate in danno di tal C.G. e di resistenza a p.u. nei termini di cui alle imputazioni sub C), D) ed E) e, unificati detti reati in continuazione e concesse gli attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi nove di reclusione, condizionalmente sospesa, la Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 26-9-2012, rigettata l'istanza difensiva di rinvio dell'udienza per impedimento del difensore, impegnato in altro procedimento penale, confermava, nel merito, il giudizio di 1° grado, ribadendo la comprovata responsabilità del M. in ordine ai reati ascrittigli.

Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, a mezzo del proprio difensore:

1) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) in relazione all'art. 420 ter c.p.p., per violazione di legge in relazione all'impedimento del difensore a comparire in quanto impegnato in altro processo, con conseguente lesione del diritto di difesa;

2) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione ai reati sub capi C), D) ed E) non sussistendo la comprovata configurabilità del reato di violenza privata, stante il fatto che l'asserita persona offesa aveva ammesso di essersi inventato alcuni episodi, nè sussistendo la perseguibilità per il reato di lesioni personali, in difetto della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2, nè configurandosi il reato di resistenza a p.u., stante i termini della condotta ascritta al ricorrente, vittima di un "sopruso" da parte degli agenti, tanto da giustificare l'esclamazione "passerete i guai" diretta ai predetti.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti. Conseguenza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= alla cassa delle ammende.

Ed invero, quanto al motivo sub 1), l'ordinanza dibattimentale della Corte territoriale capitolina in data 26-9-2012 in punto di infondatezza della istanza difensiva di rinvio per impedimento del difensore, è ineccepibile anche quanto al difetto di tempestività della stessa.

In merito, giova ribadire il principio di diritto, anche di recente espresso da questo giudice di legittimità in tema di corretta lettura dello art. 420 ter c.p.p., comma 5, secondo cui in caso di concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice la valutazione comparativa dei diversi impegni in modo da contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente quello privilegiato dal difensore, mentre è del tutto irrilevante il mero criterio cronologico della conoscenza prioritaria dell'impegno ritenuto prevalente (Cfr. in termini Cass. pen. Sez. 6, 22-03-2012, n. 11174, Giovannelli).

In tali sensi si è correttamente uniformata la decisione della Corte territoriale capitolina con la motivata ordinanza anzidetta.

Del pari, quanto alla tempestività della richiesta, va ribadito il principio di diritto secondo cui l'impedimento a comparire del difensore per contemporaneo impegno professionale si considera prontamente comunicato e quindi costituisce causa di rinvio a nuova udienza, quando è posto alla cognizione del giudice con congruo anticipo e, cioè, in prossimità della conoscenza da parte del difensore della contemporaneità degli impegni (cfr. in termini Cass. pen. Sez. 2, 1-6-2010 n. 20693, Lo Presti). Nella specie, risulta che la richiesta difensiva in parola è stata presentata solamente il giorno precedente l'udienza attinente il procedimento in esame. Anche il motivo sub 2) è inammissibile, trattandosi di un tentativo di rivalutazione in fatto delle accertate emergenze processuali a supporto della ribadita responsabilità dell'imputato in ordine ai reati sub c), d) ed e) della rubrica. Correttamente, infatti, l'impugnata sentenza ha fatto esplicito richiamo alle motivate valutazioni già espresse dal giudice di 1° grado quanto alla comprovata sussistenza dei reati de quo, integrati in termini di corretta impostazione giuridica sia in punto oggettivo che soggettivo (cfr. foll. 6 e 7 sentenza di 1° grado, confermata con la sentenza impugnata previo sintetico ma puntuale riscontro con le acquisite risultanze processuali, in termini consonanti alla contestazione, specie per il reato resistenza (capo e)), a smentita delle assertive sommarie della difesa circa la potenzialità della minaccia ad integrare la fattispecie ex art. 337 c.p. sol se si considera l'accertato tenere letterale delle esclamazioni comprovatamente attribuite all'imputato verso i verbalizzanti intervenuti a chiari fini di compiere atti del proprio ufficio e/o servizio, stante il comportamento pregresso del ricorrente, giustificativo dell'intervento della polizia.

P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2013.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2013.